Cassazione civile, sez. II, 04 novembre 1994, n. 9063

È nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., il contratto di agenzia commerciale stipulato con un soggetto non iscritto nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 9 legge n. 204 del 1985, non derogabile da parte dei contraenti, in quanto rivolta alla protezione non solo degli interessi della categoria professionale degli agenti, ma degli interessi generali della collettività. Pertanto, l'agente di commercio non iscritto nel ruolo non può agire con l'azione contrattuale per conseguire le provvigioni relative all'attività espletata, nè sono applicabili al caso gli art. 2231 e 2126 c.c. norma quest'ultima riguardante il solo rapporto di lavoro subordinato, non suscettibile di interpretazione analogica per il suo carattere eccezionale. Devono trovare applicazione, invece, i principi in materia di prestazioni non dovute di fare, riconoscendosi all'agente la possibilità nei confronti del preponente ex art. 2041 c.c. con l'azione di arricchimento senza causa, ovvero di invocare la conversione del contratto di agenzia nullo in un contratto atipico di procacciamento di affari o di mediazione, ricorrendone gli estremi e di conseguire il compenso per l'opera svolta in relazione a detti contratti.

(OMISSIS)

Fatto

- 1. Con contratto del 17 giugno 1987 la s.p.a. Starlauro conferì alla s.r.l. Navy Club International (N.C.I.) "l'incarico di promuovere l'acquisizione dei passeggeri relativi a tutte le crociere da effettuarsi con la M-n. Achille Lauro"; la società N.C.I. si obbligò a promuovere l'organizzazione dei viaggi, delle escursioni e di tutte le altre combinazioni che sarebbero state offerte ai clienti nelle varie crociere, secondo modalità concordate con la controparte, nonché a divulgare i programmi delle crociere stesse, a provvedere alla prenotazione delle cabine e dei posti il tutto con facoltà per essa N.C.I. di procedere all'emissione ed alla distribuzione dei biglietti e di incassarne il prezzo dai sub agenti, dalle agenzie e da ogni altro terzo con diritto ad una provvigione fissa nella misura del 6,50% sugli incassi al netto degli sconti e commissioni -; la società Starlauro, a sua volta, si obbligò, tra l'altro, a fornire i programmi e le notizie relative ai viaggi, a curare l'organizzazione dell'imbarco, l'efficienza del personale di bordo e della nave adibita a crociere.
- 2. Insorti successivamente contrasti tra le parti, le stesse promossero un giudizio arbitrale, previsto dall'art. 28 del contratto; ed agli arbitri fu posto, tra gli altri, il quesito in ordine alla validità del contratto stesso, posto che la N.C.I. non risultava iscritta nel ruolo degli agenti di commercio. Il collegio arbitrale, con lodo del 15 marzo 1989, dichiarò la nullità del contratto e condannò la N.C.I. al pagamento della somma di L. 738.643, riscossa ed indebitamente trattenuta dall'agente in violazione degli obblighi assunti; respinse poi le domande della stessa N.C.I. e dichiarò assorbite le altre richieste formulate dalla società Starlauro.
- 3. La corte d'appello di Roma, con sentenza del 30 novembre 1990, rigetto le impugnazioni proposte da ambo le parti avverso il lodo arbitrale; e dichiarò assorbita ogni ulteriore domanda avanzata dalle parti stesse.

Rilevò, tra l'altro, quella corte che doveva ritenersi - secondo la terminologia adoperata dai contraenti, il contenuto del negozio e la normativa richiamata - essere stato stipulato non un contratto di intermediazione per l'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni e dei relativi servizi, bensì un contratto di agenzia, come previsto dall'art. 1742 c.c., caratterizzato da un rapporto di collaborazione con altra impresa, al fine di favorirne e promuoverne l'attività; che alla configurazione del contratto di agenzia non era di ostacolo il fatto che non fosse stata espressamente stabilita la sfera territoriale di attività dell'agente, essendo sul punto determinante l'incarico dell'acquisizione dei passeggeri per tutte le crociere da effettuarsi con la motonave Achille Lauro, così che l'agente aveva ricevuto facoltà di agire in tutto il mondo senza limiti territoriali; che il contratto di agenzia doveva essere dichiarato nullo perché contrario a norma

imperativa, non essendo la N.C.I., malgrado l'obbligo sancito dall'art. 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204, iscritta nel ruolo dei rappresentanti ed agenti di commercio; che conseguiva la restituzione, da parte della N.C.I., della domanda indicata dagli arbitri, relativa non a provvigioni incassate ma a versamenti effettuarti dai clienti e trattenuti senza giustificazione dall'agente, ancorché di esclusiva spettanza della società proponente; che la richiesta di pagamento, avanzata dall'agente, di provvigioni non ancora riscosse, era preclusa dalla dichiarata nullità del contratto; che, in particolare, la domanda proposta dalla N.C.I. prendeva le mosse non dalla tutela di prestazioni non dovute di fare (nell'abito della ripetizione d'indebito od, eventualmente, dell'ingiustificato arricchimento) bensì dall'asserta ma inesistente validità del contratto de quo; che, infine, alla società Starlauro non potevano essere attribuite - stante il tenore della domanda giudiziale così come proposta innanzi al collegio arbitrale - anche quelle somme che dall'agente erano state riscosse in passato a titolo di provvigioni; nè era dovuto il risarcimento del danno (denegato dagli arbitri) non essendo stata proposta sul punto contro la decisione degli stessi alcuna denuncia di nullità.

4. Ha proposto ricorso per cassazione la società N.C.I., sulla base di cinque motivi. La società Starlauro ha resistito con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Ambo le parti hanno presentato memorie illustrative.

Diritto

- 1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
- 2. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia illogicità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto sostanziale dedotto in causa, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1742 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., ed altresì violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1742 c.c. e della legge 3 maggio 1985, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed, ancora, difetto di motivazione ed errata applicazione dell'art. 1742 citato, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per non avere la corte d'appello osservato al fine di stabilire la natura giuridica del contratto che questo presentava elementi di atipicità (tra i quali la mancata esplicita indicazione della zona di operatività), così che esso, a ben vedere, non poteva essere qualificato contratto di agenzia commerciale (peraltro non rientrante nell'oggetto sociale di essa società ricorrente) e non poteva essere dichiarato nullo per violazione dell'art. 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204, riguardando la norma solo i contrati di agenzia e non altri contratti tipici od atipici -.

La censura non è fondata.

La Corte d'appello, condividendo la motivazione del lodo arbitrale, ha correttamente osservato che il contratto de quo conteneva elementi tipici e qualificanti e tali da consentire con certezza l'individuazione del regime normativo corrispondente; e che, dovendosi, in particolare, stabilire se i contraenti avessero inteso stipulare un contratto di agenzia commerciale oppure di intermediazione per attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni, doveva considerarsi, secondo l'indirizzo interpretativo segnato da questa Corte, che agente di viaggi e turismo è colui che eserciti attività di "produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni" ovvero di "intermediazione nei predetti servizi", potendo poi l'agente di viaggi assumere la qualità di vettore (ove stipuli direttamente con i viaggiatori un vero e proprio contratto di trasporto) oppure di mandatario o di appaltatore di servizi (quando, non assumendo direttamente l'obbligo del trasporto nei confronti dei suoi clienti, limiti la propria attività alla prestazione dell'assistenza turistica); mentre l'agente di commercio assume abitualmente e stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto di una o più imprese con le quali collabori: egli è infatti un ausiliario dell'imprenditore e, sia pure con prestazione di lavoro autonomo, svolge attività diretta ad incrementare il volume di affari dell'imprenditore medesimo: sì che, in definitiva, mentre l'agente di viaggi, di norma, opera sulla base delle richieste ricevute dai suoi cliente viaggiatori, l'agente di commercio è invece un collaboratore abituale e professionale di altro imprenditore ed agisce allo scopo precipuo di incrementare l'attività.

La corte d'appello, facendo corretta applicazione dei ricordati principi al caso in esame, non ha omesso di rilevare che sia il richiamo espresso all'art. 1742 c.c., sia per la terminologia adoperata, sia e soprattutto per il concreto contenuto delle pattuizioni, analiticamente esaminato, non era revocabile in dubbio che fosse stato posto in essere un contratto di agenzia commerciale, avendo, in particolare, la Starlauro conferito alla N.C.I. l'incarico di promuovere l'acquisizione di viaggiatori per tutte le crociere che sarebbero state effettuate con la motonave Achille Lauro ed assunto l'obbligo di retribuire l'agente con una provvigione a percentuale su tutti gli incassi, al fine precipuo di incrementare gli affari e gli introiti della società preponente; mentre talune prestazioni accessorie poste convenzionalmente a carico dell'agente non sarebbero state idonee a mutare la causa tipica del contratto di agenzia, anche se gli elementi aggiuntivi, atipici rispetto a quelli ordinariamente connaturati al citato contratto e considerati in modo autonomo, fossero stati tali da snaturare lo schema causale di quest'ultimo, dovendosi sul punto dare preminente importanza agli elementi aventi caratteri prevalenti e connotazioni specifiche; e, quanto alla zona riservata all'attività dell'agente, bene la corte del merito ha evidenziato che non rispondeva a verità che essa non fosse stata determinata, dal momento che dal complesso delle pattuizioni contrattuali si evinceva agevolmente che essa era stata sostanzialmente prevista ed era praticamente coincidente con tutto il mondo - là dove si svolgeva in concreto l'attività imprenditoriale della preponente dovendosi ritenere, nel solco di un condiviso indirizzo giurisprudenziale, che la configurabilità del contratto di agenzia non trovi ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico stesso deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano al tempo dell'instaurazione del rapporto medesimo o da altri argomenti interpretativi desumibili dal complesso delle clausole contrattuali.

L'accertamento della volontà negoziale prende le mosse da un'indagine di fatto affidata istituzionalmente al giudice del merito, che non può essere sindacata in sede di legittimità se rispettosa - come nel caso in esame - delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.. Stabilito che il contratto de quo rientrava nella previsione di cui all'art. 1742 c.c. e posto che i legali rappresentanti della società N.C.I. non erano iscritti nel ruolo - in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 9 della legge 3 maggio 1985 - bene il giudice del merito ne ha dichiarato la nullità e la conseguente inefficacia.

3. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 1418 c.c. e 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice del merito interpretato erroneamente l'art. 9 citato (il quale stabilisce che, qualora l'attività di agente o di rappresentante di commercio sia esercitata da una società, i requisiti per l'iscrizione all'albo devono essere posseduti dai legali rappresentanti della società stessa) e per non avere il detto giudice considerato che i citati requisiti attengono alla legittimazione ad negotium e non costituiscono elementi essenziali del contratto, così che la loro mancanza non avrebbe potuto, nel caso concreto, determinarne la nullità; ad essi infatti - limitandosi la norma a prevedere, in caso di inadempienza, una sanzione amministrativa - avrebbe dovuto essere riconosciuta la più limitata funzione di protezione della categoria e di controllo della professionalità degli agenti.

Anche questa censura non è fondata.

Perché, ricorrendone le condizioni, un contratto possa essere dichiarato nullo, non è certamente necessario che la stessa legge, nel richiedere quelle condizioni, abbia espressamente anche previsto la sanzione della nullità: questa, infatti generalmente consegue, ex art. 1418, comma 1, c.c., all'inosservanza di norme imperative, a meno che nella stessa legge sia disposto il contrario; e che l'art. 9 della legge 204-1985 sia norma imperativa (al pari dell'art. 9 della legge 316-1968, che ne costituisce il precedente storico immediato) non è revocabile in dubbio, sol che si consideri che essa non può essere liberamente derogata dai contraenti, essendo volta a proteggere non solo gli interessi della categoria professionale degli agenti ma anche quelli generali della collettività, alla quale non sono indifferenti determinati requisiti subbiettivi degli agenti, quali il grado di preparazione, il possesso di comprovata proibità e la specifica capacità professionale, verificati all'atto dell'iscrizione nell'albo al fine di assicurare l'auspicabile correttezza delle operazioni commerciali.

4. Con il terzo motivo la ricorrente, subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo del ricorso, denunci violazione dell'art. 829, u.c., c.p.c., in relazione al disposto della legge 204-1985, nonché violazione degli artt. 1742 e 1418 c.c., 117 della Costituzione, della legge 217-1983 e della legge 17.9.1984 della Regione Lazio, nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere il giudice del merito erroneamente ritenuto che da essa ricorrente fosse stato stipulato un contratto di agenzia di commercio e non di agenzia di viaggi, trascurando sul punto la normativa nazionale ed anche quella regionale regolatrice della "attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione dei predetti servizi ed anche entrambe le attività", laddove il contenuto del contratto era in linea con la citata normativa; erroneamente, pertanto, dal giudice del merito era stata applicata la normativa in tema di agenzie commerciali ed era stata dichiarata la nullità del contratto.

La censura è manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello evidenziato (supra, sub 2) i caratteri differenziali tra i due tipi di contratti e ritenuto, con motivazione appagante ed esaustiva, che fosse stato concluso un contratto di agenzia regolato dall'art. 1742 c.c. e dalla legge 204-1985 e nullo per la mancata iscrizione dei rappresentanti della società N.C.I. nel ruolo degli agenti di commercio.

5. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 829 ed 830 c.p.c. e degli artt. 1418, 2126 e 2041 e segg. c.c., nonché difetto di motivazione dell'impugnata sentenza, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere il giudice del merito erroneamente disatteso, ritenendola assorbita, la richiesta di condanna della società Starlauro al pagamento delle provvigioni spettanti ad essa ricorrente per l'attività prestata e non ancora corrisposte (pur in ipotesi di nullità del contratto); infatti il compenso le spettava quanto meno sotto il profilo dell'indebito arricchimento della società proponente, la quale si era giovata dell'attività lavorativa di essa società N.C.I.; peraltro - contrariamente a quanto affermato in sentenza dalla corte d'appello - la ricorrente non si era limitata a dedurre la ricorrenza di un obbligo essenzialmente contrattuale, sul presupposto della validità del contratto, ma aveva nell'atto di appello e, prima ancora, nel giudizio arbitrale, dedotto in via subordinata che il compenso per provvigioni relative all'attività prestata non poteva esserle negato sotto il profilo dell'indebito arricchimento della controparte; ed, inoltre, la corte d'appello non aveva considerato che, convertendosi il contratto nullo (per la mancata iscrizione dell'agente nel ruolo) in contratto atipico di procacciamento di affari e di mediazione, sarebbe comunque spettato il compenso per detti contratti; le deduzioni subordinate e le richieste della ricorrente sulle citate questioni non erano state prese in esame dalla corte del merito, che ingiustamente e senza motivazione le aveva denegato il diritto al compenso per l'attività lavorativa effettivamente prestata.

La censura è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Ben vero il contratto stipulato con soggetto non iscritto nel ruolo degli agenti è nullo per contrarietà a norma imperativa e non per illiceità della causa o dell'oggetto; ed al rapporto relativo non possono essere applicati nè l'art. 2231 nè l'art. 2126 c.c., (dovendosi in particolare, ritenere che l'assimilazione del rapporto stesso al lavoro subordinato sia limitata a specifici e diversi istituti, senza che la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2126, dettata soltanto per il lavoratore subordinato ed avente carattere eccezionale nella sua interezza, possa trovare applicazione estensiva od analogica) ma trovano applicazione i principi generali in materia di prestazioni non dovute di fare; e pertanto la giurisprudenza di questa Corte comunemente ritiene che l'agente di commercio non iscritto nel ruolo non abbia diritto alle provvigioni relative all'attività espletata ma possa agire nei confronti del preponente soltanto ed eventualmente ai sensi dell'art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa.

Senonché nel caso in esame, avendo l'appellante dedotto di aver proposto la domanda subordinata di cui all'art. 2041 c.c nel giudizio arbitrale ed avendola poi riproposta esplicitamente con l'atto di appello, non esaustiva si palesa sul punto la notazione della corte d'appello là dove essa afferma che la domanda della N.C.I. prendeva le mosse (soltanto) dall'asserta validità ed efficacia del contratto di agenzia, si che, esclusa tale validità, la domanda stessa non poteva trovare accoglimento; con l'atto di appello, peraltro, la società N.C.I. aveva anche esplicitamente dedotto, riferendosi a precedenti sue difese che, - pur ritenendosi nullo il contratto di agenzia - lo stesso si sarebbe convertito in contratto atipico di procacciamento d'affari o di mediazione e che per l'attività prestata in relazione ai detti contratti il suo compenso non poteva in nessun caso essere denegato: ciò malgrado la corte d'appello, muovendo da un'affermazione non del tutto conforme alle risultanze processuali, ha omesso di accertare, nel rito, l'ammissibilità delle citate domande subordinate (proposte verosimilmente sulla base della medesima situazione di fatto esposta a sostegno dell'azione contrattuale in prime cure) e poi di vagliarne, nel merito, la loro fondatezza, incorrendo con ciò in palese vizio di motivazione dell'impugnata sentenza: questa deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice.

- 6. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 829 n. 5, in relazione all'art. 823 n. 3 c.p.c., nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., per avere la corte d'appello erroneamente rigettato l'impugnativa di essa N.C.I. in ordine all'inesattezza dei conteggi posti dagli arbitri a base del lodo, non avendo gli arbitri, sostanzialmente indicato i motivi della loro decisione, secondo il disposto dell'art. 823 n. 3 c.p.c.. La censura non è fondata, sia perché generica sia perché la corte d'appello non ha mancato di osservare che gli arbitri avevano assolto all'obbligo della motivazione anche in ordine ai conteggi; e, d'altra parte, l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, prevista dall'art. 829 n. 5 c.p.c., è ammessa solo per gli errori in procedendo, mentre la valutazione dei fatti e delle prove è rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri e non può essere rivista in appello innanzi al giudice ordinario.
- 7. La ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 829 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 e segg., 2033 e 2041 c.c., nonché difetto di motivazione su punti decisivi della causa, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere erroneamente la corte d'appello omesso di condannare l'agente alla restituzione delle somme percette per provvigioni nel periodo nel quale i contraenti avevano inteso dare esecuzione al contratto nullo, malgrado la richiesta di essa ricorrente di condannare l'agente alla restituzione di ogni somma (nessuna esclusa) comunque percepita e, quindi, anche della parte di provvigioni riscosse; la domanda giudiziale era stata male interpretata dagli arbitri prima e della corte d'appello poi, avendo quest'ultima, in particolare, enunciato che non è indebito il compenso percepito da chi abbia eseguito la prestazione di fare in esecuzione di un contratto nullo non tenendo conto, sul punto, della malafede dell'accipiens -.

Osserva questa Corte che la censura è rimasta assorbita a seguito dell'accoglimento del quarto motivo (supra) del ricorso principale, dovendo prioritariamente essere deciso dalla corte d'appello in sede di rinvio se e quali somme competano eventualmente all'agente per l'attività prestata durante il periodo di concorde esecuzione del contratto, in relazione all'indebito arricchimento della preponente o per provvigioni connesse al procacciamento d'affari od alla mediazione dell'agente.

8. Il giudice del rinvio, all'uopo designato in altra sezione della corte d'appello di Roma, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 385, ult. p., c.p.c.

P.Q.M

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il quarto motivo di quello principale, rigetta gli altri motivi di tale ricorso, dichiara assorbito, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale, cassa

l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1994.